



Farra di Soligo, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado

appellato

In punto: impugnazione di delibera assembleare.

Conclusioni delle parti costituite:

per

“Voglia l’Ecc.ma Corte, in accoglimento del presente appello, per i motivi tutti esposti in narrativa, riformare la sentenza n. 888/2020 pubblicata in data 10 giugno 2020, resa dal Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, a conclusione del giudizio sub R.G. n. 7688/2016, e per l’effetto, disattesa e respinta ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, pronunciate le declaratorie del caso: NEL MERITO - previo eventuale accertamento della falsità della “situazione patrimoniale al 31 dicembre 2015” e/o dell’illecito disegno posto in essere nei confronti della dottoressa e/o in ogni caso per, tra le altre, le ragioni esposte, dichiarare nulla e/o annullabile la delibera dell’assemblea dei soci del del 18 marzo 2016 ed ogni atto connesso conseguente o relativo alla delibera impugnata; - annullare il bilancio di esercizio in tale sede approvato ed ogni altro atto ad esso connesso, collegato e/o dipendente; - in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di cui sopra, accertare l’illegittimità dell’esclusione della dottoressa dalla compagine sociale e condannare la Società al pagamento di un importo, da quantificarsi sulla base di CTU o anche secondo equità, pari al valore della partecipazione da essa detenuta al

momento della Delibera. - In ogni caso con vittoria di compensi professionali, spese, accessori di legge ed adempimenti fiscali di entrambi i gradi di giudizio e rimborso delle spese di CTU con condanna della controparte alla restituzione In via istruttoria Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova di controparte eventualmente ammessi”.

per [REDACTED]

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE • per le causali di cui in esposizione, rigettarsi l'appello ex adverso proposto in quanto inammissibile ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. e/o comunque perché infondato; • ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare l'appello proposto dalla signora dottoressa [REDACTED] in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 888/2020 pubblicata il 10/06/2020 dal Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata Imprese; • spese e competenze professionali di lite interamente rifuse per entrambi i gradi di giudizio. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA • ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, per i motivi esposti nella presente comparsa di costituzione e risposta respingersi le domande avanzate dalla signora dottoressa [REDACTED] in quanto infondate in fatto e in diritto; • spese e competenze professionali di lite interamente rifuse per entrambi i gradi di giudizio. IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA Si chiede l'ammissione della prova testimoniale sulle seguenti circostanze: 1) Vero che la dott.ssa [REDACTED] era l'unica professionista quotidianamente presente nello Studio Odontoiatrico? 2) Vero che la dott.ssa [REDACTED] decideva quali candidati sottoporre a colloquio

che poi svolgeva in prima persona? 3) Vero che la dott.ssa [REDACTED] aveva frequenti diverbi (con relativi rimproveri) con le assistenti alla poltrona che si sono succedute? 4) Vero che i collaboratori professionisti chiedevano alla dott.ssa [REDACTED] [REDACTED] il pagamento delle proprie prestazioni? 5) Vero che la dott.ssa [REDACTED] provvedeva ad effettuare i versamenti di denaro nel conto corrente della società presso l'istituto bancario Volksbank-Banca Popolare dell'Alto Adige, per operare sul quale possedeva apposita delega? 6) Vero che la dott.ssa [REDACTED] all'assemblea tenutasi in data 14/05/2015 richiedeva formalmente il riconoscimento ed il pagamento delle proprie spettanze? 7) Vero che la società [REDACTED] (già [REDACTED], la quale ha prodotto e fornito le protesi utilizzate dal [REDACTED] [REDACTED] richiedeva per mezzo dei soci signori [REDACTED] e [REDACTED] al socio [REDACTED], negli anni 2015 e precedenti, il pagamento delle proprie prestazioni? Si indicano a testi i signori: - Dottor [REDACTED] [REDACTED], con [REDACTED] in Belluno, sul capitolo n. 6; - [REDACTED], residente a Conegliano (TV), sul capitolo n. 7; - [REDACTED] residente a San Vendemiano (TV), sul capitolo n. 7; - [REDACTED], residente ad Agordo (BL), sui capitoli da n. 1 a n. 5; - [REDACTED], residente a La Valle Agordina (BL), sui capitoli da n. 1 a n. 5; - [REDACTED], residente a Taibon Agordino (BL), sui capitoli da n. 1 a n. 5. - [REDACTED], residente a Cison di Valmareno (TV), sul capitolo n. 6.

Motivi della decisione

1. La dottoressa [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] [REDACTED] di cui era socia al 25%, per sentir annullare le delibere assembleari in data 18.3.2016, che avevano approvato la situazione patrimoniale della società al 31.12.2015 con conseguente azzeramento del capitale per perdite e sua ricostituzione fino ad euro 40.000,00 mediante quote da offrirsi in opzione ai soci, chiedendo dichiararsi nulla o annullabile la delibera ed in subordine accertarsi l'illegittimità dell'esclusione del socio e condannarsi la società al pagamento di un importo pari al valore della partecipazione sociale.

La [REDACTED] sosteneva che le delibere erano state adottate in attuazione di un piano degli altri soci, diretto ad escluderla dapprima dalla gestione operativa e poi anche dall'assetto proprietario della società.

Nella resistenza di [REDACTED] istruita la causa mediante rito, con sentenza 3/10.6.2020 il tribunale rigettava le domande della [REDACTED] e la condannava alla rifusione delle spese. Previamente qualificati i vizi denunciati dall'attrice come tali da comportare la nullità ovvero l'annullamento della delibera, il primo giudicante rilevava e riteneva che le impugnative per vizi comportanti l'annullamento erano inammissibili perché proposte oltre il termine di 90 giorni dalla trascrizione delle delibere nel libro soci, mentre le impugnative per vizi che comportavano la nullità delle delibere erano infondate. In particolare, non era stato provato che la relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società esponesse debiti non veritieri, mentre per parte propria la [REDACTED] su cui gravava il relativo onere in quanto attrice, non aveva provato che i debiti esposti fossero

insussistenti; nè vi era stata esclusione del socio, perché era stata la [REDACTED] a non sottoscrivere l'aumento di capitale.

2. Avverso la decisione ha interposto appello [REDACTED] chiedendo in principalità dichiararsi nulla o annullabile la delibera 18.3.2016 ed annullarsi il bilancio d'esercizio ivi approvato, in subordine accertarsi l'illegittimità della propria esclusione da socia e condannarsi la società al pagamento di importo pari al valore della partecipazione detenuta al momento della delibera, in forza di sei motivi.

Con il primo motivo, l'appellante sostiene di aver dato prova della falsità della situazione patrimoniale della società al 31.12.2015, con conseguente insussistenza dei presupposti per la ricapitalizzazione ex art. 2482 ter c.c.; lamenta inoltre la violazione da parte del tribunale delle regole in materia di riparto dell'onere probatorio.

Quanto all'inesistenza dei debiti esposti nella situazione patrimoniale, deduce di non aver mai formulato, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, alcuna richiesta di pagamento né fatto valere alcun proprio credito nei confronti della società; che dalla situazione patrimoniale al 31.12.2015 non risulta quando ed a che titolo siano maturati i debiti per prestazioni professionali e forniture ivi esposti; che i crediti verso la società sono stati appostati dagli amministratori in conflitto d'interessi; che la società non ha provato né di avere ricevuto le prestazioni nè alcuna richiesta di liquidazione dei crediti dai presunti creditori; che i debiti non erano stati contabilizzati nei precedenti esercizi; che l'inesistenza dei crediti trova conferma nella consulenza tecnica d'ufficio, segnatamente con riferimento alla quantificazione dei crediti per compensi professionali in favore del socio [REDACTED]

mancanti di previo accordo e di pezze giustificative, e del credito a favore del fornitore ██████████, appostato sulla base di una sola nota proforma priva di fattura; che la prova della falsità della situazione patrimoniale si ritraeva inoltre per presunzioni dalle seguenti circostanze: comunicazione a novembre 2015 di risoluzione del rapporto professionale tra la società e la ██████████ impedimento all'esercizio del diritto di ispezione dei libri sociali da parte della ██████████ decisione dei soci di non rinunciare ai propri pretesi crediti nei confronti della società ed invece di procedere all'azzeramento del capitale e alla sua ricostituzione con l'obbligo di immediato versamento nelle casse sociali delle somme necessarie.

Quanto all'onere probatorio, sostiene che il principio generale secondo cui il socio che impugni una delibera deve provare la sussistenza del vizio, si arresta quando il fatto da provare è negativo, in tal caso gravando sulla società l'onere di provare il fatto positivo dell'esistenza dei crediti; invoca inoltre il principio di vicinanza della prova, rilevando che la documentazione a supporto dei presunti crediti era nel possesso della società che avrebbe perciò avuto l'onere di produrla in giudizio.

Con il secondo motivo, l'appellante sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, la situazione patrimoniale al 31.12.2015 era in realtà il bilancio di esercizio chiuso la stessa data e che nella fattispecie non era stato rispettato il termine di quindici giorni tra l'avviso di convocazione e la data di convocazione dell'assemblea, stabilito dal terzo comma dell'art. 2429 c.c.

Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza laddove ha ritenuto non tempestiva l'impugnazione per vizi che comportano l'annullamento della delibera.

Sostiene che vi è incertezza sul giorno e sul luogo in cui l'assemblea si è tenuta e quindi sulla data in cui la delibera è stata adottata.

Con il quarto motivo, denuncia l'invalidità della delibera per abuso di maggioranza.

Lamenta che il tribunale non si sia pronunciato su tale vizio e sostiene nel merito che la delibera costituiva il mezzo per estromettere la [REDACTED] dalla società.

Con il quinto motivo deduce, in subordine, l'illegittimità per violazione del principio di buona fede dell'esclusione dalla compagine sociale, con conseguente diritto al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa.

Con il sesto motivo, lamenta infine l'erroneità della pronuncia in punto di liquidazione delle spese di lite.

3. L'appello va respinto per le ragioni di seguito esposte.

3.1. Falsità della situazione patrimoniale al 31.12.2015 (primo motivo).

Il motivo è infondato. Si è affermato in giurisprudenza che “in tema di impugnazione della deliberazione assunta da una società di capitali, l'onere di provare il vizio da cui deriva l'invalidità della stessa grava su chi la impugna (Cass. 19.2.2018, n. 3946).

Quanto al fatto che la [REDACTED] non abbia mai formulato una specifica richiesta di pagamento dei propri crediti professionali, la circostanza per un verso contiene l'ammissione dell'esistenza del credito maturato, fatto peraltro mai negato dall'appellante; per altro verso costituisce manifestazione dell'intenzione della [REDACTED] di superare gli accordi previgenti tra soci, intesi a non rivendicare il pagamento dei crediti maturati nei confronti della società, accordi la cui esistenza è stata, come

rilevato nella sentenza impugnata, allegata dalla stessa appellante. Il superamento dell'accordo e l'intenzione di richiedere il pagamento delle proprie competenze professionali emerge inequivocabilmente dalla lettera 12.5.2015 (doc. 16 fascicolo appellata).

Dimostrato pertanto che anche gli altri soci hanno effettuato prestazioni professionali nei confronti della società, maturando il diritto a ricevere il corrispettivo, e che la mancata contabilizzazione nei precedenti esercizi costituiva conseguenza dell'accordo tra i soci, da essa stessa allegato, rimane incerto solo il quantum dei debiti della società nei confronti dei soci.

Posto che sul punto il Ctu non è stato in grado di rinvenire elementi utili a ricostruire la posizione contabile, l'accertamento della sussistenza delle prestazioni da cui originano i crediti comporta l'assolvimento della prova in ordine alla loro sussistenza, senza dunque che la socia possa considerarsi gravata dell'onere di provare un fatto negativo, e senza che rilevi, ai fini della denunciata falsità della situazione patrimoniale, la questione della loro quantificazione, essendo onere dell'attrice dimostrare che i debiti maturati erano inferiori a quelli rappresentati nella situazione predetta e che la loro quantificazione da parte degli amministratori è stata operata in contrasto con le regole che presiedono alla redazione dei bilanci di società di capitali. Del resto la stessa ██████ non ha contestato che il proprio credito, come esposto dagli amministratori nella situazione patrimoniale al 31.12.2015, non corrispondesse a quello da essa effettivamente maturato.

Gli elementi presuntivi da essa indicati a sostegno dell'assunto della falsità della situazione patrimoniale per inesistenza dei debiti verso i soci - invio della comunicazione a novembre 2015 di risoluzione del rapporto professionale con la socia ■■■■ impedimento della stessa all'esercizio del diritto di ispezione dei libri sociali; decisione degli altri soci di non rinunciare ai propri crediti nei confronti della società ed invece di procedere all'azzeramento del capitale e alla sua ricostituzione con l'obbligo di immediato versamento nelle casse sociali delle somme necessarie - non sono concludenti ex 2729 c.c. ed anzi, quanto alla decisione dei soci di non rinunciare ai propri crediti, costituiscono conferma della loro esistenza. Non attiene invece alla falsità del dato di bilancio, l'asserito conflitto di interessi degli amministratori che hanno predisposto la situazione patrimoniale.

3.2. Inosservanza dei termini di cui all'art. 2429, terzo comma, c.c. per il deposito del bilancio (secondo motivo).

Il motivo è infondato. L'assemblea è stata convocata dagli amministratori non per approvare il bilancio sibbene per adottare i provvedimenti di cui all'art. 2482-ter c.c. sul presupposto dell'azzeramento del capitale sociale per perdite ed al fine di provvedere al loro immediato ripianamento ed ha deliberato in conformità. Inscrivendosi pertanto la delibera nell'ambito dei provvedimenti sul capitale sociale in conseguenza di perdite, il termine per il deposito della relazione degli amministratori è di almeno otto giorni prima dell'assemblea (art. 2482-bis, secondo comma, c.c.) ed è stato nella fattispecie incontroversamente rispettato.

3.3. Incertezza sulla data di adozione della delibera e conseguente tempestività dell'impugnazione per vizi che ne comportano l'annullamento (terzo motivo).

Il motivo non conduce all'accoglimento del gravame. Non è infatti stato impugnato dall'appellante l'accertamento compiuto dal tribunale della trascrizione della delibera a libro soci in data 19.3.2016,

incombente che individua il dies a quo del termine di novanta giorni per impugnare la delibera per vizi che ne comportino l'annullamento, rispetto ai quali l'azione, proposta con atto di citazione notificato il 21.6.2016, è perciò tardiva.

3.4. Invalidità della delibera per abuso di maggioranza (quarto motivo).

Il motivo va respinto in limine sul rilievo, di cui al punto che precede, della tardività e conseguente inammissibilità dell'impugnazione per vizi diversi dalla nullità.

3.5. Illegittimità della deliberazione di esclusione per contrarietà a buona fede e risarcimento del danno (quinto motivo).

Il motivo va respinto, difettandone il presupposto fattuale, vale a dire l'esclusione dalla compagine della socia [REDACTED]. L'assemblea ha infatti deliberato la ricostituzione del capitale sociale a pagamento, sottoscrizione aperta anche alla [REDACTED] in proporzione alla sua quota ed alla quale la socia non ha aderito nel termine di trenta giorni a tal fine assegnatole (doc. 2 cit.).

3.6. Spese del primo grado (sesto motivo).

Il motivo, privo di autonomo contenuto impugnatorio, segue l'esito del gravame e va respinto, la statuizione sulle spese del primo grado essendo conforme al disposto dell'art. 91 c.p.c.



4. Le spese dell'appello seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come da dispositivo, a valore intermedi tra minimi e massimi considerata la non particolare difficoltà della controversia.

P.q.m.

1) rigetta l'appello;

2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della parte appellata, che liquida in euro 5.500,00 per competenze, oltre 15% spese generali, Cassa ed Iva come per legge.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza del presupposto del rigetto dell'impugnazione, ai fini del pagamento del doppio contributo unificato.

Venezia, 16.2.2023

Il Presidente

Caterina Passarelli

Il Consigliere Est.

Alberto Valle